

ALL. 3

I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

/U-AZ/16

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

24/10/2016 U-rsp/6011/2016



Al Capo di Gabinetto del
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Prof. Giampaolo D'Andrea

gabinetto@beniculturali.it
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Competenze professionali in tema di edifici vincolati –
ruolo dei professionisti Ingegneri – richiesta intervento

Illustre Professore,

facendo seguito all'incontro informale tenutosi nel mese di giugno 2016 presso il Ministero, inviamo una breve nota, nella quale intendiamo sinteticamente precisare le istanze, anticipate in tale occasione, della Categoria degli Ingegneri sulla questione in oggetto.

Ad avviso del CNI si è assistito - in particolare negli ultimi anni - ad una penalizzante e contraddittoria interpretazione delle possibili attività dell'Ingegnere civile nell'ambito delle opere che interessano gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").

Il tutto mentre, con l'avvento delle nuove tecnologie e la necessità di risolvere complesse problematiche tecniche, tramite soluzioni ingegneristiche che richiedono una forte preparazione scientifica, la competenza dell'Ingegnere diviene indispensabile e centrale in quel delicato processo di recupero e di salvaguardia del ricco patrimonio storico-artistico del Paese, accanto a quella spettante ad altre qualificate figure professionali.

Appare quindi urgente giungere, al fine di garantire sempre più scelte qualificate e competenti, ad una chiara e definitiva regolamentazione dal punto di vista normativo delle tipologie di intervento attuabili nel particolare settore degli edifici vincolati, anche al fine di fugare dubbi interpretativi e porre fine a divergenze tra diverse Categorie, spesso alimentate, a dire il vero, da contrastanti e non univoche decisioni giurisprudenziali.

Ciò deriva dal ben noto **art.52 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537** (*“Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto”*) il quale, al secondo comma, afferma che **la parte tecnica** delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge n.1089/1939, per l'antichità e le belle arti, può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere.

In discussione c'è l'autonomia professionale dell'Ingegnere civile e ambientale della sezione A dell'albo nella progettazione e direzione delle opere di rilevante carattere storico e artistico, che alcune Soprintendenze vorrebbero invece riservare ai soli laureati in Architettura, in contrasto con quanto previsto con il 2° comma citato.

Non solo la norma di riferimento - in base al suo chiaro tenore letterale - consente agli ingegneri tali attività, ma anche l'applicazione della normativa comunitaria da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condotto all'affermazione del principio secondo cui *“L'accesso alle attività previste all'articolo 52, secondo comma, del regio decreto n.2537/1925, vale a dire alle attività riguardanti immobili di interesse artistico, non può essere negato alle persone in possesso di un diploma di INGEGNERE CIVILE o di un titolo analogo rilasciato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, qualora tale titolo sia menzionato nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 85/384 o in quello di cui all'articolo 11 di detta direttiva”*. (**punto 51 della sentenza Corte di Giustizia UE 21 febbraio 2013, causa C-111/12**).

Per quanto riguarda specificamente le strutture del MIBACT, inoltre, vale la pena rammentare, - come esempio di questa risalente e proficua collaborazione tra Architetti ed Ingegneri - che negli anni '80 ai concorsi del ruolo di Architetto di codesto Ministero potevano accedere tanto gli Architetti (o meglio i laureati in Architettura), quanto gli Ingegneri civili-edili.

Sicuramente poi i vertici del Ministero sono al corrente della intensa e numerosa partecipazione dei tecnici Ingegneri al dibattito culturale oggi presente in Italia sul recupero e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico, architettonico ed archeologico, e la qualificata e riconosciuta multidisciplinarietà di tanti Ingegneri specializzati nei progetti in corso non può che essere un vanto per l'intero Paese.

Anche la più recente giurisprudenza amministrativa (v., ad esempio, le sentenze **TAR Lazio, 30/03/2015 n.4713** ; **TAR Sicilia, Catania, 29/10/2015 n.2519** e **TAR Emilia Romagna, Bologna, 13/01/2016 n.36**, *tutte favorevoli ai professionisti Ingegneri*) sembra voler approfondire con maggiore sforzo ed attenzione il concetto di "parte tecnica" legittimante l'intervento autonomo dell'Ingegnere, partendo dal presupposto che **"non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto"**.


Che gli Ingegneri in possesso di consolidate esperienze nel settore possano svolgere la funzione di direttore tecnico delle imprese di restauro (per la qualificazione *relativa ai beni culturali*) è stato invece riconosciuto dalla importante **sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, 15/09/2015 n.4290**. Il giudice amministrativo di secondo grado ha quindi sconfessato la tesi volta a spogliare gli Ingegneri, direttori tecnici delle imprese attrezzate SOA nel settore del restauro, della idoneità allo svolgimento dell'incarico di direzione tecnica.

Il Consiglio Nazionale richiede pertanto al Ministero in indirizzo di farsi parte attiva, nei limiti delle proprie attribuzioni, presso le Soprintendenze alle Belle Arti e al Paesaggio della Repubblica per realizzare – come già avvenuto meritoriamente nel caso della Soprintendenza per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in allegato - una corretta attuazione del quadro normativo vigente, che tenga conto delle menzionate pronunce del giudice amministrativo e della possibilità di autonomo intervento dell'Ingegnere della sezione A dell'albo per quanto riguarda la "parte tecnica" degli edifici vincolati.


Manifesta al contempo la propria completa disponibilità a partecipare ad un apposito tavolo di lavoro multiprofessionale sulla rilevante tematica e trasmette - allo scopo ed in funzione di ausilio - uno **schema di sintesi, definitorio del concetto di "Parte tecnica"** di cui al secondo comma dell'art.52 RD n.2537/1925, elaborato dal Gruppo di Lavoro "Mozione Edifici Vincolati" del Consiglio Nazionale, con i diversi profili dell'Ingegnere chiamati in causa per ordinamento e piani di studio.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)




ALLEGATI :

- 1) Nota-circolare Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. 11927 del 20/06/2016 ;
- 2) Schema tecnico definitorio del concetto di "Parte tecnica".

MC1910MiBac

PARTE TECNICA

di cui all'art. 52 del R.D. 2537/1925 degli interventi sui beni culturali di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004



Nel caso che le opere indicate interferiscano con elementi soggetti a tutela di cui al D.Lgs. citato, i professionisti sopra individuati, sia che intervengano singolarmente o congiuntamente, dovranno operare in collaborazione, coordinamento o supervisione di un ingegnere laureato in edile-architettura o di un ingegnere civile edile che abbia iniziato, ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 384/85, la propria formazione entro l'anno 1988.